

TABELLA 1. Uffici di nuova costruzione			CLASSIFICAZIONE					
			TIPO 1 da 26 fino a 100 presenze	TIPO 2 da 101 fino a 300 presenze	TIPO 3 da 301 fino a 500 presenze	TIPO 4 da 501 fino a 1.000 presenze	TIPO 5 oltre 1.000 presenze	
UBICAZIONE	1. Edifici	1. Caratteristiche generali	Possono essere ubicati in edifici ad uso civile serviti da scale ad uso promiscuo.	Possono essere ubicati in edifici isolati o in edifici a destinazione mista, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative.		Possono essere ubicati in edifici isolati o in edifici a destinazione mista, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative. Per altezze antincendio superiore a 18 m in edifici isolati.	In edifici isolati.	
	2. Locali	1. Caratteristiche generali 2. Ubicati a quote comprese tra -7,5 m e -10,0 m	Non vi sono ubicazioni vietate.	I locali possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra del piano di riferimento e non oltre il 2° piano interrato, fino alla quota di -10,00 m rispetto al piano di riferimento. Devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico e devono disporre di uscite ubicate lungo il perimetro che immettono in luoghi sicuri dinamici.				
	3. Accesso all'area	1. Caratteristiche generali 2. Altezza antincendio superiore a 12 m	Non vengono richieste specifiche caratteristiche.	Larghezza: 3,50 m; altezza libera: 4,00 m; raggio di volta: 13,00 m; pendenza: non superiore al 10%; resistenza al carico: almeno 20 ton. Deve essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei VV.F., almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano, purché ciò consenta di raggiungere tutti i locali di piano tramite percorsi interni al piano. Qualora non sia possibile soddisfare i predetti requisiti devono essere adottate misure atte a consentire l'operatività dei soccorsi.				
4. Separazioni Comunicazioni	1. Attività pertinenti non soggette ai controlli di prevenzione incendi		Comunicazione diretta con attività non soggette ai controlli dei VV.F. ai sensi del D.M. 16.02.1982.					
	2. Attività pertinenti soggette ai controlli di prevenzione incendi		Possono comunicare tramite filtri a prova di fumo di caratteristiche REI/EI 60 o spazi scoperti. Questa limitazione non si applica ai vani di ascensori e montacarichi, ad archivi e depositi.					
	3. Attività non pertinenti (soggette o meno ai controlli di prevenzione incendi)		Sono vietate. Devono essere separati mediante elementi costruttivi di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60 o altro valore maggiore se richiesto.					
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	5. Resistenza al fuoco	1. Piani interrati	R, REI/EI 60		R, REI/EI 90 (*)		R, REI/EI 90	
		2. Edifici di altezza antincendi inferiore a 24 m	R, REI/EI 30		R, REI/EI 60 (*)		R, REI/EI 60	
		3. Edifici di altezza antincendi compresa tra 24 m e 54 m	R, REI/EI 30		R, REI/EI 90 (*)		R, REI/EI 90	
		4. Edifici di altezza antincendi oltre 54 m	R, REI/EI 30		R, REI/EI 120 (*)		R, REI/EI 120	
		5. Edifici di tipo isolato fino a tre piani fuori terra, ad esclusione dei piani interrati	R, REI/EI 30		R, REI/EI 30 qualora compatibili con il carico d'incendio (*)		R, REI/EI 30 qualora compatibili con il carico d'incendio	
	6. Reazione al fuoco	1. Materiali installati negli atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe	Criteri generali stabiliti dal D.M.I. 10.3.1998	È consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimenti + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti devono essere impiegati materiali di classe 0 (incombustibili). Nel caso che le vie di esodo orizzontali siano delimitate da pareti interne mobili, è consentito adottare materiali di classe 1 di reazione al fuoco eccedenti il 50% della superficie totale, a condizione che il piano sia protetto da impianto di spegnimento automatico.				
		2. In tutti gli altri ambienti		È consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, e le pareti interne mobili, siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazioni incendi.				
3. Materiali di rivestimento combustibili		I materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste al punto 6.1, è consentita l'installazione di controsoffitti e di pavimenti sopraelevati nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco.						
4. Materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.)		Devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.						
5. Mobili imbottiti		Devono essere di classe 1 IM.						
6. Materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme		I materiali isolanti in vista, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. I materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1. Nel caso di materiale isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1. I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere incombustibili. È consentita l'installazione di materiali isolanti combustibili all'interno di intercapedini delimitate da elementi realizzati con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI/EI 30.						
7. Rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti		Sono consentiti purché opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel D.M. 06.03.1992.						
7. Compartimentazione	1. Edifici di altezza antincendi sino a 12 m	Non richiesto.	superficie non eccedente i 6.000 mq	Se in edifici isolati: superficie non eccedente i 6.000 mq Se in edifici a destinazione mista: superficie non eccedente i 4.000 mq				
	2. Edifici di altezza antincendi compresa tra 12 m e 24 m		superficie non eccedente i 4.000 mq	Se in edifici isolati: superficie non eccedente i 4.000 mq Se in edifici a destinazione mista: superficie non eccedente i 3.000 mq				
	3. Edifici di altezza antincendi compresa tra 24 m e 54 m		superficie non eccedente i 2.000 mq	Se in edifici isolati: superficie non eccedente i 2.000 mq Se in edifici a destinazione mista: superficie non eccedente i 1.500 mq				
	4. Edifici di altezza antincendi oltre 54 m		superficie non eccedente i 1.000 mq	Se in edifici isolati: superficie non eccedente i 1.000 mq Se in edifici a destinazione mista: superficie non eccedente i 1.000 mq				
8. Affollamento	1. Aree destinate ad attività lavorative	Criteri generali stabiliti dal D.M.I. 10.3.1998	0,1 pers/mq e comunque pari almeno al numero degli addetti effettivamente presenti incrementato del 20%					
	2. Aree dove è previsto l'accesso di pubblico	Criteri generali stabiliti dal D.M.I. 10.3.1998	0,4 pers/mq					
	3. Spazi per riunioni, conferenze e simili	Criteri generali stabiliti dal D.M.I. 10.3.1998	Numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte od impedito capacità motorie.					
9. Capacità di deflusso	1. Locali con pavimento a quota compresa tra ± 1 m rispetto al piano di riferimento	Criteri generali stabiliti dal D.M.I. 10.3.1998	50**	50				
	2. Locali con pavimento a quota compresa tra ± 7,5 m rispetto al piano di riferimento	Criteri generali stabiliti dal D.M.I. 10.3.1998	37,5**	37,5				
	3. Locali con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di 7,5 m rispetto al piano di riferimento	Criteri generali stabiliti dal D.M.I. 10.3.1998	33**	33				
10. Sistema di vie d'uscita	1. Caratteristiche generali	I locali ubicati ai piani interrati devono disporre di almeno due vie di uscita alternative adducenti verso luoghi sicuri dinamici	Il percorso può comprendere corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi. Le vie di uscita devono essere tenute sgombrare da materiali che possono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone. Lungo i percorsi d'esodo non devono essere installati specchi se possono trarre in inganno sulla direzione di uscita. I locali ubicati a quote comprese tra - 7,5 m e -10,0 m, devono disporre di uscite ubicate lungo il perimetro che immettono in luoghi sicuri dinamici.**	Il percorso può comprendere corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi. Le vie di uscita devono essere tenute sgombrare da materiali che possono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone. Lungo i percorsi d'esodo non devono essere installati specchi se possono trarre in inganno sulla direzione di uscita. I locali ubicati a quote comprese tra - 7,5 m e -10,0 m, devono disporre di uscite ubicate lungo il perimetro che immettono in luoghi sicuri dinamici.				
	2. Dimensionamento vie di uscita	Criteri generali stabiliti dal D.M.I. 10.3.1998	In base al massimo affollamento ipotizzabile ed alle capacità di deflusso stabilite. **	In base al massimo affollamento ipotizzabile ed alle capacità di deflusso stabilite.				
	3. Altezza percorsi	Criteri generali stabiliti dal D.M.I. 10.3.1998	Non inferiore a 2 m. **	Non inferiore a 2 m.				
	4. Larghezza utile percorsi	Criteri generali stabiliti dal D.M.I. 10.3.1998	Deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con l'esclusione degli estintori. La misurazione va eseguita nel punto più stretto della luce. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati quelli posti ad un'altezza superiore a 2 m e i corrimano con sporgenza non superiore a 8 cm. **	Deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con l'esclusione degli estintori. La misurazione va eseguita nel punto più stretto della luce. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati quelli posti ad un'altezza superiore a 2 m e i corrimano con sporgenza non superiore a 8 cm				
	5. Pavimenti e gradini	Criteri generali stabiliti dal D.M.I. 10.3.1998		Non devono avere superfici sdrucciolevoli				
	6. Spazio calmo	Criteri generali stabiliti dal D.M.I. 10.3.1998	Ad ogni piano dove hanno accesso persone con ridotte o impedito capacità motorie, ad eccezione del piano di riferimento, deve essere previsto almeno uno spazio calmo dimensionato in base al numero di utilizzatori previsto dalle normative vigenti. Le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti devono essere almeno pari a quelle richieste per l'edificio. **	Ad ogni piano dove hanno accesso persone con ridotte o impedito capacità motorie, ad eccezione del piano di riferimento, deve essere previsto almeno uno spazio calmo dimensionato in base al numero di utilizzatori previsto dalle normative vigenti. Le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti devono essere almeno pari a quelle richieste per l'edificio.				
11. Numero delle uscite	1. Caratteristiche generali	Criteri generali stabiliti dal D.M.I. 10.3.1998	Le uscite dei singoli piani dell'edificio non devono essere inferiori a due, ubicate in posizione ragionevolmente contrapposta. **	Le uscite dei singoli piani dell'edificio non devono essere inferiori a due, ubicate in posizione ragionevolmente contrapposta.				
12. Larghezza delle vie di uscita	1. Fino a due piani fuori terra	Criteri generali stabiliti dal D.M.I. 10.3.1998	La larghezza utile deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli. La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento e la capacità di deflusso del piano. **	La larghezza utile deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli. La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento e la capacità di deflusso del piano.				
	2. Più di due piani fuori terra	Criteri generali stabiliti dal D.M.I. 10.3.1998	La larghezza totale delle vie di uscita che immettono in un luogo sicuro all'aperto deve essere calcolata sommando il massimo affollamento di due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento. **	La larghezza totale delle vie di uscita che immettono in un luogo sicuro all'aperto deve essere calcolata sommando il massimo affollamento di due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.				
13. Lunghezza delle vie di uscita	1. Percorso di esodo	Criteri generali stabiliti dal D.M.I. 10.3.1998	45 m fino a raggiungere un luogo sicuro dinamico oppure l'esterno dell'attività. 30 m per raggiungere una scala protetta. **	45 m fino a raggiungere un luogo sicuro dinamico oppure l'esterno dell'attività. 30 m per raggiungere una scala protetta.				
	2. Misurazione		Va effettuata dalla porta di uscita di ciascun locale con presenza di persone e da ogni punto degli spazi comuni (atri, disimpegni, uffici senza divisori, ecc.) sino a luogo sicuro o scala protetta. **	Va effettuata dalla porta di uscita di ciascun locale con presenza di persone e da ogni punto degli spazi comuni (atri, disimpegni, uffici senza divisori, ecc.) sino a luogo sicuro o scala protetta.				
	3. Corridoi ciechi		Lunghezza non superiore a 15 m. **	Lunghezza non superiore a 15 m.				
14. Porte	1. Uscite di sicurezza	Criteri generali stabiliti dal D.M.I. 10.3.1998	Devono aprirsi nel senso dell'esodo a semplice spinta. I battenti delle porte, quando aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerotoli.					
	2. Porte di ingresso		Qualora vengano utilizzate come uscite di sicurezza possono anche essere di tipo girevole, se accanto è installata una porta apribile a spinta verso l'esterno; di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se possono essere aperte a spinta verso l'esterno e restare in posizione di apertura quando manca l'alimentazione elettrica.					
	3. Porte che danno sulle scale		Non devono aprirsi direttamente sulle rampe, ma sul pianerotolo senza ridurre la larghezza.					
	4. Superfici trasparenti		Devono essere costituite da materiali di sicurezza ed essere idoneamente segnalate.					
15. Scale	1. Altezza antincendi fino a 24 m	Criteri generali stabiliti dal D.M.I. 10.3.1998	Di tipo protetto					
	2. Altezza antincendi oltre 24 m		A prova di fumo o esterne					
	3. Fino a due piani fuori terra		Sono ammesse scale di tipo aperto					
	4. Caratteristiche di resistenza al fuoco		Conformi a quanto stabilito al punto 5					
	5. Rampe		Le rampe delle scale utilizzate per l'esodo devono essere rettilinee, non presentare restringimenti, devono avere non meno di 3 gradini e non più di 15. I gradini devono essere di pianta rettangolare, alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerotoli di riposo almeno ogni 15 gradini e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.					
	6. Vani scala		Devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità (a parete o a soffitto) di superficie non inferiore a 1 mq, con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rilevatori di incendio, che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata.					
16. Impianti di sollevamento. Scale mobili	1. Caratteristiche generali	Normativa specifica.	Gli impianti di sollevamento (ascensori e montacarichi) non devono essere utilizzati in caso d'incendio, quindi non vanno computati ai fini del dimensionamento delle vie di uscita. Occorre prevedere, in caso di incendio, un sistema automatico che comandi il blocco delle scale mobili, nonché il riporto degli ascensori al piano di riferimento.					
	2. Scale di tipo protetto e/o a prova di fumo	Non richiesto.	I vani corsa degli impianti di sollevamento devono essere almeno di tipo protetto con caratteristiche REI/EI in funzione dell'altezza dell'edificio.					
17. Ascensori antincendio e di soccorso	1. Altezza antincendi superiore a 32 m	Non previsto.	Ascensori antincendio ubicati in modo tale da poter raggiungere ogni locale dei singoli piani.					
	2. Altezza antincendi superiore a 54 m		In aggiunta agli ascensori antincendio, devono essere previsti ascensori di soccorso ubicati in modo tale da poter raggiungere ogni locale dei singoli piani.					
18. Aerazione	1. Caratteristiche generali	Criteri generali stabiliti dal D.M.I. 10.3.1998	L'edificio, ai fini antincendi, deve essere dotato di aerazione secondo le vigenti norme di buona tecnica. Ove non sia possibile l'aerazione naturale, si può far ricorso a quella meccanica con impianto di immissione e di estrazione, in grado di funzionare anche in caso di emergenza.					
MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI	19. Estintori	1. Numero e capacità estinguente	Devono rispondere ai criteri stabiliti al punto 5.2 dell'Allegato V al D.M. 10.3.1998 con riferimento ad attività a rischio di incendio basso.	Devono rispondere ai criteri stabiliti al punto 5.2 dell'Allegato V al D.M. 10.3.1998 con riferimento ad attività a rischio di incendio medio.	Devono rispondere ai criteri stabiliti al punto 5.2 dell'Allegato V al D.M. 10.3.1998 con riferimento ad attività a rischio di incendio elevato.			
		2. Ubicazione	In posizione facilmente accessibile e visibile, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere. A tal fine è consigliabile che siano ubicati lungo le vie di esodo ed in prossimità delle aree e impianti a rischio specifico.					
	20. Reti naspI Idranti	1. Protezione interna	Non richiesto.	Le caratteristiche prestazionali e di alimentazione sono quelle definite dalla norma UNI 10779 con riferimento al livello di rischio 1.	Le caratteristiche prestazionali e di alimentazione sono quelle definite dalla norma UNI 10779 con riferimento al livello di rischio 2.	Le caratteristiche prestazionali e di alimentazione sono quelle definite dalla norma UNI 10779 con riferimento al livello di rischio 3.		
		2. Protezione esterna		Non prevista		Prevista		
3. Uffici articolati in diversi corpi di fabbrica		Se separati da spazi scoperti, la tipologia degli impianti può essere correlata al numero di presenze del singolo corpo di fabbrica, purché le eventuali comunicazioni di servizio (tunnel di collegamento interrati o fuori terra, cunicoli tecnici, ecc.) siano protette, in corrispondenza di ciascun innesto con gli edifici, con sistemi di compartimentazione conformi al punto 5.						
21. Impianto di spegnimento automatico	1. Caratteristiche generali	Non richiesto.	A protezione di ambienti con carico di incendio superiore a 50 Kg/mq. A protezione di locali ubicati a quote comprese tra -7,5 m e -10,0 m. Gli impianti devono utilizzare agenti estinguenti compatibili con le caratteristiche degli ambienti da proteggere e con i materiali e le apparecchiature ivi presenti ed essere progettati, realizzati ed installati a regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica.					
22. Impianti di rilevazione, segnalazione e allarme	1. Caratteristiche generali	È prevista l'installazione in tutte le aree di: - segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite; - impianto fisso di rilevazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio d'incendio.						
23. Sistema di allarme	1. Caratteristiche generali	Devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti dell'edificio o delle parti di esso coinvolte dall'incendio. La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto di altoparlanti.						
24. Segnaletica di sicurezza	1. Caratteristiche generali	Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio, di cui al D. Lgs. 493/96. Alle attività a rischio specifico si applicano le disposizioni sulla cartellonistica di sicurezza contenute nelle relative normative.						
25. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio	1. Caratteristiche generali	Si applicano i criteri enunciati negli specifici punti del D.M.I. 10.3.1998.						

(\*) Per uffici di nuova realizzazione da insediare in edifici esistenti, la resistenza al fuoco può essere ridotta di una classe a condizione che sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso a tutta l'attività.

(\*\*) Per uffici da insediare in edifici esistenti è consentito che si faccia riferimento ai corrispondenti parametri previsti nell'Allegato III al D.M.I. 10.3.1998 con riferimento ad attività a rischio di incendio basso.